

FORMAZIONE DOCENTI COORDINATORI E TUTOR PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

Maria Teresa Baglione



INCLUSIONE: NORME E BUONE PRASSI

NOTA MIUR

PROT. 2215 DEL 26

NOVEMBRE 2019

ha fornito indicazioni circa la progettazione delle iniziative formative e
l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate
alla formazione dei docenti per le attività di sostegno

PROGETTAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE

- ❖ carenza di docenti specializzati sul sostegno che hanno un impatto anche sulla continuità dell'azione didattica
- ❖ adeguata formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i metodi, le didattiche dell'inclusione


FINALITA'

indispensabile intensificare le attività di supporto e di formazione per il personale impegnato nei processi di inclusione

a partire da quei docenti che ricoprono incarichi su posti di sostegno

pur essendo sprovvisti di uno specifico titolo di specializzazione.

DESTINATARI PRIORITARI



l'intervento che si propone si inserisce sulla scia dei precedenti
del 2015 e del 2016

l'obiettivo di quegli interventi era di individuare almeno una figura per ogni istituzione scolastica con funzioni di coordinamento dell'inclusione da svolgere all'interno delle scuole di appartenenza.

Oggi

vorrebbe trasformarsi in una occasione di "lavoro sul campo" dell'inclusione, in forma di supporto operativo e diretto ai docenti di sostegno in servizio, impegnati nella loro complessa azione didattica, collocata spesso tra la necessità di fornire risposte specialistiche ad ogni singolo caso ed un altrettanto necessario coinvolgimento nelle dinamiche inclusive della classe.

Principi fondamentali

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 3 – Principio di Uguaglianza

Art. 34 – La Scuola è aperta a tutti

LEGGI

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

DPR 24 febbraio 1994

DPCM n.185 del 23 febbraio 2006

4 agosto 2009 Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Legge 8 ottobre 2010, n.170(Linee Guida D.M 5669 del 12 luglio 2011)

Direttiva 27.12.2012

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 - 6 marzo 2013

NOTA MINISTERIALE 27 giugno 2013

NOTA MINISTERIALE 22 novembre 2013

Legge 13 luglio 2015, n. 107

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità»

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66»



FONTI NORMATIVE

Il decreto legislativo **13 aprile 2017, n. 66**, come modificato dal decreto legislativo **7 agosto 2019, n. 96**, disponendo norme in relazione all'inclusione scolastica, si ispira ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la L. 18/2009, e al modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF (International classification of functioning, health and disease, OMS 2001).

Cosa è cambiato per l'inclusione?



Il 16 maggio 2017 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale **otto** decreti legislativi attuativi della **Buona scuola**, che concretizzano quanto previsto dalla legge 107/2015 nelle deleghe al governo.

Tra di essi, il **D.LGS. n. 66/17, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità** ridefinisce molte delle procedure previste per gli **alunni con disabilità**, riformando alcuni aspetti della L. n. 104/92.

I decreti sono entrati in vigore il 31 maggio 2017, anche se i cambiamenti previsti dal decreto n. 66/2017 saranno di fatto introdotti solo successivamente.

L'unica eccezione riguarda l'Osservatorio permanente, il gruppo di lavoro regionale (GLIR) e di istituto (GLI) previsti a partire dal 1 settembre 2017.

Il Profilo di Funzionamento



È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (**ICF**) adottata dall'O.M.S. *restando comunque valida la Classificazione ICD10*

sostituirà **integralmente**

la *Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.*

Il Profilo di Funzionamento

Il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del **Progetto Individuale** e del Piano Educativo Individualizzato (**PEI**).

Definisce le *competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno* e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica, *è redatto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica.*



E' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e/o in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.

Documentazione per l'inclusione

Il progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto **dall'Ente locale** competente in seguito a richiesta, e con la collaborazione dei genitori o delle figure che ne esercitano la responsabilità e della scuola.

❖ ***Il Profilo di funzionamento costituisce la base ed il riferimento essenziale per il progetto individuale.***

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) (art.7)

Il fulcro delle riforme introdotte dal Decreto è sicuramente il Piano Educativo Individualizzato.

La legge, infatti, prevede la redazione di un **documento programmatico personalizzato** per ogni studente con disabilità.

Al suo interno viene dettagliato il **percorso inclusivo pensato per l'alunno/a**, che deve essere *«unico»*, non preimpostato ma costruito intorno alle sue esigenze specifiche.

Piano per l'Inclusione Scolastica (art. 8)

Questo importante documento è predisposto dal GLI e approvato dal Collegio Docenti nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa **(PTOF)** e indica le scelte della scuola per l'utilizzo efficace delle risorse per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica.

documento programmatico - attuativo della scuola in materia di inclusione





Le novità del Decreto Legislativo n.96 del 7 agosto 2019

entrato in vigore il 12 settembre 2019 è andato ad innovare il **Decreto Legislativo n.66 del 2017**

Le novità del Decreto Legislativo n. 96 del 2019

Il principio generale che la normativa sembra voler seguire è quello della **personalizzazione** delle soluzioni adottate per favorire l'inclusione.

Non più soluzioni standardizzate, quindi, ma **percorsi didattici calibrati sulle esigenze del singolo alunno**.

Inoltre, viene assegnato *maggior peso* al ruolo delle famiglie, così come alla volontà dello studente, se maggiorenne.

L'assegnazione delle ore di sostegno

Uno degli elementi più significativi contenuti è la **quantificazione delle ore di sostegno** riconosciute all'alunno all'interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

La legge, infatti, proprio nell'ottica di una totale personalizzazione del percorso didattico, prevede che siano proporzionate al tipo di disabilità.

Per questa ragione, **anche le famiglie saranno coinvolte** nella loro definizione.

I Gruppi di Inclusione Territoriale (GIT)

non ancora attivi



Il decreto prevede la formazione, a livello provinciale, di gruppi di lavoro formati da docenti esperti in materia di inclusione.

Ai **Gruppi di Inclusione Territoriale** spetterà, tra le altre cose, il compito di **supportare le scuole** nella costruzione del Piano Educativo Individualizzato e nell'applicazione del Piano per l'inclusione.

E saranno sempre i GIT a **verificare la congruità delle richieste di sostegno** inviate annualmente dai dirigenti scolastici agli uffici scolastici provinciali.

I Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione (GLO)

Diverso, invece, il ruolo assegnato ai **Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione**, composti dal consiglio di classe o dai docenti contitolari.

Al lavoro di questi gruppi parteciperanno anche i genitori dell'alunno con disabilità, i professionisti specifici che sono in contatto con lui, l'unità di valutazione multidisciplinare, e un rappresentante dell'ente locale.

I compiti principali assegnati a questi nuclei riguardano la **stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI)** e la **verifica dell'efficacia del percorso di sostegno**.



Le commissioni mediche per l'accertamento della disabilità

L'ultima importante novità su cui porre l'accento è la modifica della **composizione delle commissioni mediche** chiamate ad accertare la condizione di disabilità dello studente.

La commissione medica per la redazione del Profilo di Funzionamento è stata notevolmente ridimensionata, con un numero di elementi che oscilla da 3 a un massimo di 4 professionisti

Neuropsichiatra infantile o esperto nella patologia

più almeno due tra terapeuta della riabilitazione, psicologo e assistente sociale o rappresentante dell'Ente Locale.



Novità anche sul Profilo di funzionamento

“Il Profilo di funzionamento (...), *che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale*, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare (**UVM**), nell’ambito del SSN, composta da:

- a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
- b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell’Ente locale di competenza”. *(Decreto 96/2019, Art 4 Comma 3)*

PROGETTO INDIVIDUALE

Per quanto riguarda il Progetto individuale , esso è redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.

Nel Progetto individuale entra anche il Piano educativo individualizzato (PEI), che deve essere elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) che, tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento dello studente, individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento adeguato (in termine di relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie...), anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

E ancora: il PEI «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione». *(Decreto n.96/2019)*

Quando deve essere redatto il PEI?

“È redatto in *via provvisoria entro giugno* e in *via definitiva*, di norma, *non oltre il mese di ottobre*, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter;

è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.” *(Decreto 96/2019)*

Per quanto riguarda le misure di sostegno

Il Dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo anche per gli studenti con disabilità, invia all'Ufficio Scolastico Regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno, il quale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Si precisa che, fino alla costituzione dei GIT, la richiesta del fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal Dirigente scolastico all'USR, senza la «previa consultazione» del GIT, secondo le modalità previste

Il direttore dell'USR procede all'assegnazione dei posti di sostegno.

In pratica le disposizioni relative a questo punto, pur dovendo entrare in vigore dal 12 settembre 2019, produrranno effetti solo a partire dall'anno scolastico 2021/2022.

Le nuove norme saranno progressivamente applicate agli alunni con disabilità già frequentanti che passano da un grado di istruzione al successivo.

BOZZA DECRETO.....settembre 2020



Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66".

Cosa cambia

Esaminiamo alcune delle novità apportate da questa bozza di decreto:

- La bozza del decreto è costituita da **21 articoli** che danno indicazioni sugli interventi che si attueranno nel nuovo percorso di inclusione degli studenti disabili.
- **Nel passato tutto era rimandato al docente di sostegno** che per poter stilare il PEI si avvaleva, come unici mezzi di cui poter usufruire, del colloquio con i genitori o dell'analisi della documentazione in possesso della scuola con diagnosi funzionali molto spesso non facili da decifrare, nonché l'osservazione in classe.
- **Oggi viene richiesta la partecipazione attiva delle famiglie e anche degli alunni e delle alunne disabili.**
- Infatti il modello di PEI prevede un "Quadro informativo" redatto a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all'istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell'alunno con disabilità.
- Nella scuola secondaria di secondo grado, è previsto poi uno specifico spazio dedicato alla descrizione di sé dello studente, attraverso interviste o colloqui.

All'art. 4 della bozza, dopo avere definito modalità e tempistica di riunione del Gruppo di lavoro, si precisa ai commi 4 e 5 che:

- 4. Il GLO è un **organo collegiale**, ai sensi dell'articolo 37 del DLgs 297/1994; per la sua costituzione e la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni ivi previste.*
- 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto e regolarmente convocati”.*

il CSPI ha espresso un netto parere contrario, affermando:

*“Si propone di **eliminare il comma 4** in quanto il GLO **non** è uno degli “organi collegiali” della scuola previsti dal TU, il d.lgs. 297/94, ma un GRUPPO DI LAVORO a composizione variabile come definito dallo stesso d.lgs. 66/2017, novellato.*

Si propone di eliminare il comma 5 in coerenza con la soppressione del c.4 e con riferimento al c. 9 dell’art. 3 del Decreto in esame che già definisce le modalità di decisione”.



Il parere del CSPI non è vincolante

Proposta.... CSPI

- Dal **CSPI** arriva la proposta di ribadire, all'interno del paragrafo sull'attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico, che questo è un **«compito affidato a tutti i docenti della sezione e della classe»**. Concetto su cui il CSPI torna più oltre: *«è necessario diffondere e ribadire la logica che l'alunno è affidato a tutti i docenti e che si interfaccia con ciascuno di loro; riferirsi solo al docente di sostegno significa pensare a una classe nella classe e non certo a una organizzazione inclusiva»*.
- Inoltre il CSPI annota che *«nell'articolazione proposta, il **GLO** si appalesa come un organismo troppo "rigido" con il rischio di risultare pletorico a svantaggio di un vero lavoro comune»*, l'emergere di un «diverso approccio culturale» relativamente all'idea di PEI «che nelle Linee Guida si configura come strumento di progettazione, mentre nel Decreto sembra risultare poco finalizzato a tale funzione a causa delle rigidità e dei vincoli a cui è sottoposto».

Formulazione del Piano Educativo Individualizzato

Nella bozza del decreto l'art.2, Formulazione del Piano Educativo Individualizzato, recita così:

Il PEI viene elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione):

- a. è **elaborato e approvato dal GLO** ai sensi del successivo articolo 3, comma 9;
- b. tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- c. attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del DLgs 66/2017;
- d. è **redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;**
- e. è strumento di progettazione educativa e didattica e **ha durata annuale** con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

L'INSEGNANTE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO È ASSEGNATO ALLA CLASSE

Diagnosi Funzionale

sapersi interfacciare ...

Profilo dinamico funzionale

osservare – ascoltare – condividere – leggere ...

II P.E.I.

Piano educativo individualizzato personalizzato

progettare → potenziare – abilitare – autonomia

Programmazione Semplificata - differenziata

programmazione: non solo disciplinare ... interagire
con la programmazione di classe

quando?

chi lo fa?

contesto

Gestione
momenti di crisi

passaggio da un
ordine all'altro di
scuola

orientare

progetto di vita

STUDENTI CON DISABILITA' CERTIFICATA ai sensi della L.104/92

- Disabilità intellettiva
- Disabilità motoria
- Disabilità sensoriale
- Pluridisabilità - Comorbilità
- Disturbi Neuropsichiatrici

Solo in questo caso è prevista la presenza del docente di sostegno, per un numero di ore commisurato al fabbisogno didattico.

RICHIEDONO FORMULAZIONE DEL PEI

Codici secondo la classificazione ICD 10 OMS relativi alle diagnosi riguardanti gli alunni diversamente abili in base alla legge 104/1992

Il presente elenco ha come obiettivo quello di facilitare la comprensione della diagnosi da parte dei docenti che spesso trovano scritto sulla certificazione una diagnosi essenziale senza la parte descrittiva.

F 70	Ritardo mentale lieve	
F 71	Ritardo mentale di media gravità	
F 72	Ritardo mentale grave	
F 73	Ritardo mentale profondo	
F 82	Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie	
F 83	Disturbi evolutivi specifici misti	
F 84.0	Autismo Infantile	
F 84.1	Autismo atipico	
F84.2	Sindrome di Rett	
F84.3	Sindrome disintegrati va dell'infanzia di altro tipo	
F84.4	Sindrome iperattiva associata a ritardo mentale e movimenti stereotipati	
F84.5	Sindrome di Asperger	
F 90.0	Disturbo dell'attività e dell'attenzione	
F 90.1	Disturbo ipercinetico della condotta	
F 90.8	Sindrome ipercinetiche di altro tipo	
F93	Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell'infanzia	
F 94	Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza	
F95	Disturbi a tipo tic	
F 98	Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza	
LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.		
F 80	Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio	
F 81	Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche (Comprende Dislessia) (D.S.A.)	
F 81.1	Disturbo specifico della scrittura	
F 81.2	Disturbo specifico delle abilità aritmetiche	
F 81.3	Disturbi misti delle abilità scolastiche	
F 81.8	Altri disturbi delle abilità scolastiche	
F 81.9	Disordine evolutivo delle abilità scolastiche non meglio specificato	

Valutazione degli alunni disabili



Il Decreto Legislativo n.62/2017

sostituisce il DPR n.122 /2009 per quanto riguarda il **primo ciclo di istruzione** dall'anno scolastico 2017/2018



Per il **secondo ciclo di istruzione** resta in vigore il **DPR n.122 /2009**

LA VALUTAZIONE per gli alunni disabili

(in decimi)* va rapportata al **PEI**
che costituisce il punto di
riferimento

**nella scuola primaria in giudizi dall'a.s. 2020-2021*

Valutare non solo la performance
ma anche i processi



La valutazione degli studenti con disabilità nel primo ciclo

- La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente.
- È il Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017 : Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato , a disciplinare la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, infatti l'art.11 al comma 1 recita quanto segue:
- “La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104”.

La valutazione degli studenti con disabilità nel primo ciclo

- In riferimento agli esami conclusivi del primo ciclo gli alunni con disabilità potranno sostenere gli esami con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
- È possibile predisporre per alunni che ne abbiano l'esigenza, le prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
- Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (art.11 comma 6 del D.L.vo 62/2017).

Cosa succede se gli alunni non dovessero superare le prove

Se le prove non dovessero essere superate, l'alunno potrà ripetere la classe oppure concludere questo corso di studi con il rilascio di un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti e che consenta comunque la frequenza della scuola superiore, anche se in questo caso l'iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado potrà avvenire solo seguendo una programmazione differenziata, senza nessuna possibilità di conseguire il relativo titolo di studio.

Alunni che non dovessero presentarsi agli esami

- Alle alunne e agli alunni con disabilità che non dovessero presentarsi agli esami verrà rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
- Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non verranno menzionate le modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

La valutazione degli studenti con disabilità nel secondo ciclo

- Nella scuola secondaria di secondo grado le modalità di valutazione degli alunni diversamente abili, può essere curricolare (o per obiettivi minimi) o differenziata.
- L'art. 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 distingue tra valutazione semplificata e differenziata, distinzione che non avviene nella scuola secondaria di primo grado.
- Gli studenti con disabilità certificata possono seguire un percorso curricolare o per obiettivi minimi con il successivo conseguimento del diploma, oppure uno differenziato che prevede il rilascio di un attestato e non di un diploma.

La valutazione degli studenti con disabilità nel secondo ciclo

- Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
- Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



mariateresa.baglione@posta.istruzione.it